



PROVINCIA di VITERBO
Consiglio Provinciale

Deliberazione N. 25	Oggetto: Revisione straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Provincia di Viterbo Art. 24 D. Lgs. n. 175/2016)
----------------------------	--

L'anno 2017 il giorno 25 (venticinque) del mese di Ottobre alle ore 9,51 e seguenti nella sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale, convocato nelle forme di rito, con lettera di convocazione prot. n. 49294 del 10.10.2017, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di 1^a convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

	Presente	Assente		Presente	Assente
Pietro Nocchi <i>Presidente</i>	X		Stelliferi Eugenio	X	
<i>Consiglieri:</i>			Treta Livio	X	
Angelelli Gianluca		X	Paolini Massimo	X	
Fabbrini Aldo	X		Grancini Gianluca		X
Palozzi Maurizio	X		Mencarini Pietro	X	
Postiglioni Carlo	X		Micci Elpidio		X
Serra Francesco	X		Romoli Alessandro	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, (art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale sottoscrivente che cura la verbalizzazione.

Alle ore 9,51 si procede all'appello nominale.

Presenti: 9 + il Presidente

Assenti: 3 (Angelelli, Grancini, Micci)

Alle ore 9,54 entrano in aula i Consiglieri Grancini e Micci

Alle ore 10,00 entra in aula il Consigliere Angelelli

Presiede i lavori il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale, accertata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli il quale preliminarmente per ragioni di opportunità, in considerazione del ruolo ricoperto quale Presidente di una delle Società Partecipate della Provincia di Viterbo chiede di poter discutere sulle altre società in modo tale da potersi assentare dall'aula e consentire una autonoma discussione sul punto relativo all'Interporto.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale precisa che la proposta di deliberazione all'esame del Consiglio è nella direzione della dismissione delle quote, ad eccezione delle società Talete ed Esco che rimangono. Dà lettura del verbale datato 28.09.2017 reso dal Collegio dei Revisori che testualmente recita: "...dall'analisi dei Bilanci relative alle società facenti parti al Gap alcuni Bilanci delle società partecipate inserite nel piano di revisione straordinario il Collegio invita l'ente ad un maggior approfondimento delle situazioni finanziarie ed economiche delle società partecipate soprattutto alla luce delle dismissioni previste nel piano. In particolare per un attenta valutazione del valore delle quote di partecipazione". Al riguardo evidenzia, anche sulla scorta di quanto espresso dai revisori dei Conti, la necessità di effettuare una perizia giurata, una valutazione attenta sulle quote delle partecipate, per poi prendere semmai una decisione rispetto alle quote stesse ed eventualmente ritornare in Consiglio per una ulteriore verifica sulla eventuale dismissione, fermo restando l'intento di dismettere come la norma prevede. Propone una breve sospensione dei lavori, anche per valutare la richiesta del Consigliere Romoli.

Interviene il Consigliere Maurizio Palozzi: il quale nel condividere la proposta del Presidente di sospendere brevemente i lavori, rileva l'opportunità di non dismettere le quote dell'Interporto, ritenendo che le valutazioni su una eventuale dismissione dovranno essere oggetto di un nuovo ordine del giorno che prescinde dall'oggetto dell'odierna discussione teso ad approvare un resoconto generale sull'attività delle società partecipate dalla Provincia, proponendo che nell'odierno consiglio si diano indicazioni in questo senso.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: il quale evidenzia che - a prescindere dalla discussione dell'Interporto, - sulla quale ribadisce la richiesta fatta e ringrazia il Presidente per aver proposto una breve sospensione dei lavori - nell'odierna delibera sottoposta all'esame del Consiglio è prevista proprio la ricognizione con la vendita o non vendita di quelle quote di partecipazione societaria. Ritene quindi che qualora si dovessero apportare modifiche alla delibera, la stessa dovrebbe essere stralciata da quelle che sono le impostazioni e quindi richiedere nuovamente al Collegio dei Revisori di esprimere un nuovo parere sulla delibera modificata, atteso che l'Organo di revisione ha espresso il parere sulla delibera che è stata proposta. Ritene che il punto debba essere comunque rinviato e richiesto il parere, riformulata la delibera e tutto quello che ne consegue, anche perché la delibera proposta ha fissato precisi valori.

Interviene il Consigliere Gianluca Grancini: il quale evidenzia che nella deliberazione è indicato un importo e pertanto se oggi si decide di non più venderla bisogna rifare tutta la pratica.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale propone di sospendere i lavori per 10 minuti.

La proposta di sospensione è approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 10.03 si sospendono i lavori.

Alle ore 10,25 esce dall'aula il Consigliere Maurizio Palozzi

Alle ore 10,30 riprendono i lavori e si procede all'appello nominale dal quale risultano:

Consiglieri Assegnati 12 + il Presidente

Presenti: 11 + il Presidente

Assenti: 1 (Palozzi)

Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli: il quale evidenzia che in merito al piano di razionalizzazione occorre procedere ad una attenta valutazione sull'Interporto proponendo al Consiglio di formulare un emendamento alla delibera. In proposito nel richiamare il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in cui si chiede un maggior approfondimento delle società partecipate, rileva anche che in alcune, ed in particolare nell'Interporto, emerge un fatturato estremamente basso ma un valore patrimoniale estremamente alto. Rileva inoltre, sempre in riferimento all'Interporto, la questione del carattere strategico in ordine al mantenimento o meno di questa partecipazione. Al riguardo pur dando atto che ci sono degli ostacoli di legge che sembrerebbero impedirla, ritiene che si potrebbe procedere ad una richiesta di razionalizzazione. A titolo personale ed anche a nome del Gruppo, ritiene che una società che detiene, anzi che ha zero dipendenti e nove od otto amministratori, sia una società che forse potrebbe essere gestita meglio, potrebbe essere razionalizzata. Trattandosi di una società che comunque strategicamente ha una sua importanza, al di là del fatto che è una società partecipata, ritiene che la provincia di Viterbo possa esprimersi al riguardo. Propone quindi di inserire un emendamento con il quale si dà incarico al Presidente di procedere ad una più approfondita stima, attraverso dei tecnici specializzati o attraverso i Revisori dei Conti, qualora disponibili, della Società partecipata Interporto, per procedere successivamente ad una rivalutazione ed una riquantificazione della dismissione stessa che oggi provvisoriamente si va a votare con la delibera. Ritiene che per le altre società non siano necessari ulteriori approfondimenti sull'opportunità della dismissione nel senso che Esco Tuscia e Talete vengono mantenute. Quindi ribadisce di proporre un emendamento con il quale si chiede al Presidente una nuova stima della società Interporto, sia sotto l'aspetto quantitativo, che, sulla opportunità o meno che questa società sia mantenuta.

Interviene il Consigliere Elpidio Micci: il quale - all'esito degli interventi in aula dai quali sembrerebbe emergere in relazione all'Interporto un cambio di direzione rispetto a quello che era stato preventivato e messo nel corpo della delibera, - ritiene necessario un maggior approfondimento e quindi, come Gruppo chiede di rinviare la discussione sulle società partecipate, anche in considerazione del fatto che è stato espresso un parere dai Revisori dei conti sulla proposta di delibera e quindi anche se si va a modificare e stravolgere quello che è stato predisposto, c'è bisogno di un nuovo parere dei revisori dei conti.

Ribadisce la richiesta di rinvio per ulteriori approfondimenti sull'argomento.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi: il quale precisa che la delibera non viene stravolta e che la stessa rimane con la previsione della dismissione delle quote dell'Interporto ma viene solamente proposto un emendamento con il quale si dà mandato al presidente di verificare il valore sulla base delle indicazioni contenute nel verbale fatto dai Revisori, e successivamente decidere se rivedere la posizione dell'Ente. Non essendoci una modifica, non deve essere richiesto un nuovo parere. Trattasi di mandato al presidente per ulteriore verifica del valore delle quote dell'Interporto per poi successivamente, tornare in consiglio per effettuare determinazioni diverse come ha detto il consigliere Angelelli. Dà atto che con la proposta in discussione viene confermato quello che da anni viene ribadito all'interno di questo Ente, di questo Consiglio, però con un piccolo emendamento che dà incarico appunto al presidente di fare una valutazione attenta rispetto alle quote dell'Interporto.

Interviene il Consigliere Eugenio Stelliferi: il quale dà atto che l'importante è che nel deliberato ci sia uno stralcio su Interporto e che la decisione sull'Interporto non sia quella scritta nella proposta di delibera di oggi ma venga rimandata alla stima che verrà fatta. Ritiene che solo all'esito della nuova stima il Consiglio si dovrà pronunciare in merito alla volontà di confermare o meno la dismissione. Qualora oggi il Consiglio dovesse deliberare la dismissione e poi successivamente ci dovesse essere un parere per cui le quote hanno un valore, il consiglio dovrà esprimersi nuovamente. Ribadisce pertanto che venga stralciata la decisione sull'Interporto.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale ribadisce, come anche rappresentato dal Consigliere Angelelli, che la delibera rimane ferma così com'è senza stralciare la decisione sull'Interporto altrimenti si dovrebbe acquisire nuovamente il parere dei Revisori dei Conti. Ribadisce che all'esito della valutazione verrà nuovamente affrontato il tema dell'Interporto per eventuali determinazioni.

Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli: il quale dà atto che c'è una precisa incombenza di legge che deve essere rispettata e questa incombenza impone di deliberare sulle società partecipate, anzi imponeva di deliberare sulle società partecipate entro il 30 settembre u.s., quindi si è già oltre il termine. La valutazione del mantenimento o meno dell'Interporto è stata già fatta precedentemente da questo Consiglio, anche se composto da altri rappresentati.

Quello che noi oggi andiamo a fare è prendere atto dal punto di vista tecnico, con una valutazione politica, della sussistenza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 175/2016, e perlomeno di quelli indicati all'art. 20, che non ci sono tutti. Evidenzia che la società Interporto, a differenza di quello che richiede la legge, ha più amministratori che dipendenti, forse perchè nel frattempo la società Interporto ha con una operazione evidentemente scelta dai rappresentanti della società stessa, dismissed tutti i propri dipendenti, cioè ha zero dipendenti. A ciò si aggiunge l'altro parametro delle perdite, ed il fatturato medio degli ultimi tre anni di circa 500.000 €, portato poi ad un milione nei prossimi due. Il che significa che, anche sotto questo profilo tecnico l'Interporto non ha i requisiti. Esprime la sensazione, magari non è vero, che la società stia svalutando le proprie quote per poi i soci ricomprarle ad un prezzo più basso da chi è obbligato a venderle, rilevando al riguardo un patrimonio sociale molto alto ed un fatturato molto basso. Ritiene quindi necessario e doveroso dover tutelare la parte pubblica mediante una valutazione sulla società in modo più approfondito cercando di capire se oggettivamente c'è spazio per chiedere poi una razionalizzazione. Trattasi quindi di società che deve essere razionalizzata, e le valutazioni conseguenti ad una nuova perizia, che dovranno comunque essere riportate in consiglio provinciale, come espresso dal consigliere Stelliferi, ed in particolare rileva che la decisione di mantenere le quote provinciali dovrà necessariamente prevedere una razionalizzazione da richiedere e non certo imporre alla società, perchè con il 6,04% non si può imporre proprio niente. Pur non potendo cambiare i fatturati, ritiene che alcune operazioni possano sicuramente essere fatte, e la conseguente valutazione in merito alla loro convenienza. Ribadisce che in questa fase non ci sono spazi, attesi i tempi stretti, ricordando al riguardo il termine del 30 ottobre per la trasmissione al Mef, di un adempimento che doveva essere effettuato alla data del 30 settembre, ritenendo più saggio in questa fase approvare comunque la delibera per tutelare la parte pubblica ed il consiglio, e tenuto conto di quanto espresso dai Revisori dei Conti procedere mediante una valutazione più approfondita all'esito della quale, se del caso, procedere con una revisione della delibera chiedendo una razionalizzazione alla società ovvero in caso di stima più alta confermare la dismissione su un valore più alto.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: il quale tiene a precisare a livello conoscitivo dei consiglieri per poi garantire una giusta valutazione del consiglio stesso, quella che è stata l'attività della società Interporto negli ultimi anni. Riferisce di aver proposto per ben 4 volte, come consiglio d'amministrazione una razionalizzazione dei posti in seno al consiglio d'amministrazione dell'Interporto di Orte, e che l'ultima è stata accolta, difatti i consiglieri passeranno da nove a tre la prossima volta. Evidenzia che essendo di fatto una società nata per la realizzazione dell'interporto, essa ormai è giunta alla fase ultimativa in quanto a giugno dell'anno prossimo sarà terminata anche la parte ferroviaria, con l'intermodalità gomma-ferro che doveva essere fatta forse negli anni ottanta, e che è stata realizzata adesso, anche grazie alla capacità degli amministratori della società, sottolineando che su questo punto vadano fatti degli accorgimenti. Al riguardo evidenzia che per tale motivo è stata fatta una razionalizzazione del personale, non più occorrente in quanto la società da qui ai prossimi 7 mesi esaurirà quello che è il proprio compito di costruzione dell'interporto. Poi si farà un'attività di tipo soltanto imprenditoriale, che ritiene non attinente con le finalità pubbliche. Rammenta infatti, che la società nell'ultimo anno grazie al recesso di una gran parte dei soci per il (37-38%) di parte pubblica è diventata con l'80% circa, di parte privata, evidenziando quindi la natura di una società per azioni privata dove la Provincia mantiene un 6,2%. Ricorda inoltre la

questione delle assemblee dei soci svoltesi per il rifinanziamento nelle quali i soci di parte privata hanno ricostituito il capitale sociale facendo diminuire il valore della partecipazione della Provincia stessa, che invece non ha rifinanziato e che non ha espresso in assemblea neanche il recesso delle quote stesse, a differenza di quanto fatto da altre amministrazioni pubbliche quali la Provincia di Terni, il comune di Terni, il comune di Narni. Nell'evidenziare la complessità della vicenda nella sua interezza e le responsabilità ai vari livelli, accoglie favorevolmente la proposta di un approfondimento nel dettaglio di Interporto insieme a tutte le altre società auspicando che l'analisi sia fatta con la stessa solerzia utilizzata per Interporto, ritenendola peraltro la meno ingarbugliata.

Interviene il Consigliere Elpidio Micci: il quale, preso atto dell'intervento del collega Angelelli e delle novità emerse dalla discussione rispetto a quello che era il corpo della delibera soprattutto rispetto a quanto espresso dal collega Palozzi inerente la mancata intenzione da parte della Provincia di dismettere l'Interporto, chiede al Presidente maggiore chiarezza e chiarimenti. Sottolinea che l'attuale ordine del giorno prevede l'analisi di tutte le varie società che fanno parte del corpo della delibera.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale riportandosi a quanto già espresso all'inizio precisa che la proposta di delibera rimane invariata e che è stato presentato da parte del capo gruppo consigliere Angelelli, un emendamento con il quale si dà mandato al Presidente di fare una verifica attenta, attraverso una perizia giurata o comunque attraverso gli stessi revisori sulle quote delle partecipate ed all'esito, successivamente qualora ci siano i presupposti oltre a quelli di legge, si potrà tornare in consiglio per rivedere l'eventuale non dismissione. Ritiene che qualora ci fossero delle osservazioni rispetto a tutte le altre società, possono essere fatte e la dott.ssa Natale potrà dare eventuali risposte in merito alle società per quanto riguarda i dati di bilancio e tutto il resto. Ribadisce che la proposta di delibera rimane così, come è.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: Il quale esprime perplessità sulla attività posta in essere dal consorzio Co.geoterm, che è un consorzio che da tempo non deposita bilanci già dal 2011 e ritiene che con una partecipazione del 33,3% si possa richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci per poter porre in essere la liquidazione della società a fronte del possesso di 1/3 del capitale sociale. Nel sottolineare che l'ultimo bilancio depositato è del 2011 e che lo stesso presenta delle perdite, seppure con immobilizzazioni intorno ai 2 milioni di euro se non va errato, ritiene utile capire se queste immobilizzazioni oggi sono state mantenute a distanza di 6 anni, se esistono ovvero non esistono più, sono state depauperate, e quindi avere maggiore contezza di quella che è stata la situazione della società interna, in modo tale che il consiglio anche su questo possa esprimersi. Al riguardo ritiene di condividere la volontà di dismissione ma occorre capire verso quale avventura ci si vada ad imbarcare con l'ipotesi di dismissione, soprattutto trovando una situazione debitoria magari enorme e con una quota di partecipazione del 33,33%, i cui oneri potrebbero gravare anche sul bilancio della Provincia in modo importante. Ritiene, anche a nome del Gruppo, che insieme alle questioni ed alle valutazioni dell'Interporto, una maggiore analisi della situazione del Consorzio Co.geoterm debba essere effettuata nello specifico. Prosegue nella trattazione evidenziando per la società Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio Spa in liquidazione, rispetto alla quale emerge che dal bilancio ci sono situazioni debitorie per 512.000 € e crediti per 1.064.000 € tra disponibilità proprie di cassa ed invece anche disponibilità del patrimonio, dovendo meglio capire se effettivamente si possono incassare dei soldi, visto che c'è comunque del materiale per poter far fronte. Altra situazione da far emergere è quella relativa alla questione delle Autostrade Tirreniche, evidenziando al riguardo che trattasi di società sicuramente in buono stato, con partecipazioni importanti. Inoltre nel rilevare la quota provinciale del 0,0022 – 25 circa, rammenta che la camera di commercio di Viterbo che deteneva la stessa quota nostra e la camera di commercio di Grosseto hanno fatto una vendita direttamente all'autostrada stessa, che ha comprato le quote. Riportandosi a quanto espresso dal consigliere Angelelli sulla valutazione dello stato patrimoniale ritiene che la valutazione sul capitale della quota ammonterebbe a circa 200-300 Euro, diversamente se viene valutato il patrimonio, allora si parla di qualche milione di euro, perché questi il patrimonio ce l'hanno. Chiede se sono state intavolate

attività con l'amministratore delegato di questa società, altrimenti la dismissione rimane sulla carta. Con riferimento alla questione dell'Esco Tuscia, esprime perplessità in merito al mantenimento della società soprattutto tenuto conto della nota integrativa dell'amministratore alla quale dà parziale lettura che dice *"che a causa di tantissimo tempo sprecato nelle verifiche e riconciliazioni contabili non sono nelle condizioni oggi di formalizzare ai soci un nuovo piano industriale, ma solamente di illustrare le azioni che vorrà intraprendere e mi impegno a formalizzare entro il corrente anno."* Nell'evidenziare inoltre l'aspetto dei crediti/debiti esigibili oltre l'esercizio, diciamo di dubbia esigibilità 1.974.000 €, ritiene - alla luce di quanto detto dall'amministratore che ricorda essere amministrata direttamente da un dipendente dell'amministrazione provinciale o comunque lo era fino a qualche tempo fa - ed anche per la capacità economica della Provincia, l'opportunità in qualche modo di razionalizzare le risorse, e soprattutto per quanto riguarda le perdite tenuto conto dei 1.900.000 e del possesso dell'85% circa delle quote, di valutare una opportunità diversa ritenendo che trattasi di una società che per la situazione di fatto risulta non è più utile. Nell'esprimere la necessità di prestare particolare attenzione ritiene che la l'Esco Tuscia, non rappresenta una società strategica per l'Ente, soprattutto per le attuali condizioni e per la mancanza di un piano industriale e ritiene che la stessa debba essere dimessa essendo l'unica che sul mercato qualcuno potrebbe prendere in quanto si occupa di fotovoltaico e quindi potrebbe rappresentare un'entrata per la Provincia soprattutto in questa fase, ribadendo la mancata convenienza di mantenere una situazione del genere.

Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli il quale dopo aver ascoltato con interesse le relazioni del consigliere Romoli, ritiene che lo stesso non abbia centrato però il tema della delibera, in quanto relazionare punto su punto su quello che dovremmo fare, su che cosa sarebbe opportuno fare mettendoci nei panni, giustamente, dei soci che partecipano in queste società, poteva andar bene fino a 10 minuti fa, ma il vero problema, oggi, è verificare che le società siano dentro i parametri stabiliti dal decreto n. 175. Ritiene che la valutazione non è strategica, ma essenzialmente di carattere tecnico e che accanto a questa valutazione tecnica, ci sia anche una valutazione politica sull'opportunità o meno di rimanere in quelle società, fermo restando in ogni caso il riferimento all'art. 4 del Decreto 175 che diventa quindi un parametro. Sottolinea al riguardo che proprio l'art. 4 impone di verificare se la società sia strategicamente importante e come tale rientrando nei compiti istituzionali dell'ente, diversamente, qualora fuori dai parametri e dai compiti istituzionali dell'ente occorre dismettere, e così di seguito si passa ai parametri posti dall'art. 20. Vale a dire, ha il fatturato previsto? Ha il numero dei dipendenti rispetto al numero degli amministratori? E così via. Solo a fronte della sussistenza dei parametri si può scegliere se mantenerla o dismetterla, invece in mancanza di questi parametri non si ha questa alternativa, si deve dismettere. Evidenzia inoltre che le attività poste in essere dagli amministratori/liquidatore hanno sicuramente importanza per le modalità di valutazione politica con cui si può intendere l'esercizio pubblico dell'amministrazione ma non incidono sulla valutazione odierna ribadendo che nell'odierna seduta occorre solo dire se esistono o meno le condizioni di mantenimento o di dismissione. Se esistono semplicemente le condizioni di doverle dismettere, si devono dismettere per poi passare ad uno stadio successivo, cioè la quantificazione, che viene fatta da tecnici e non dal consiglio, il quale invece ha un indirizzo politico se dismettere o meno ovvero dire l'ultima parola in merito ad una valutazione, come sembra nel caso dell'Interporto, un po' sottovalutata, per la quale richiedere un maggior approfondimento soprattutto tenuto conto che quella stessa pulce nell'orecchio è stata messa dai revisori dei conti. Pertanto pur condividendo l'analisi esposta ritiene la stessa non confacente con le ragioni della odierna delibera.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: il quale nel precisare che il nome della delibera è la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 24 modificato dalla legge 100 del 2017 ritiene pertinente all'argomento odierno quello di verificare una serie di attività verso queste società, verifiche che richiede sia per quelle che vanno razionalizzate, sia per quelle che non vengono mantenute. Cita a titolo esemplificativo la società in cui la provincia detiene il 33,3% che non deposita i bilanci dall'anno 2011 in quanto pur condividendo l'intenzione di non mantenerla occorre verificare se esiste un'esposizione debitoria

che possa incidere sulle casse dell'ente. Nel ribadire che occorre verificare l'eventuale impatto soprattutto a fronte di una partecipazione del 33,33%, ritiene che per tale società la questione non è tanto l'alienazione della quota che non comprerà mai nessuno, quanto lo scioglimento del consorzio, ritiene al riguardo che non debba essere messa in vendita per evitare preso in giro ma occorre procedere con lo scioglimento del consorzio, ossia deve essere convocata l'assemblea dei soci per chiedere lo scioglimento del consorzio.

Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli il quale ribadisce l'importanza della deliberazione secondo la procedura che prevede la legge, in quanto in mancanza di espressa volontà di dismissione delle quote, si perde il diritto d'incidere dentro quella società, si perde il diritto di partecipare a livello societario, si perde il potere di convocare l'assemblea, si perde il potere di entrare in assemblea ed alzare la mano e quindi neanche il potere di metterla in liquidazione. Ritiene grave che dal 2011 non sia stato fatto nulla, e ribadisce che attraverso la volontà di dismissione verranno messe all'asta le quote con la speranza che qualcuno le compri. Nel caso inverso tutto ciò non sarà possibile.

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: il quale precisa di non aver detto di non voler dismettere le quote, ma che le quote vanno certamente dismesse, ma vanno dismesse, non con una procedura di vendita, perché la vendita non porta a niente.

Interviene il Consigliere Gianluca Angelelli: Esprime perplessità su quanto detto dal consigliere Romoli, precisando che ci sia un po' di confusione in quanto la Co.Geoterm non risulta essere in liquidazione, ma trattasi di altra società.

Segretario Generale, il quale precisa che la relazione contiene una descrizione più o meno analitica per ciascuna società, e che per comodità di lettura è stata fatta una sintesi riportata nelle tre tabelle alle pagine 43, 44, 45. Precisa inoltre che la revisione stabilita dall'art. 24 D.Lgs 175/2016 pur essendo riferita esclusivamente alle società, per ragioni di completezza, si è ritenuto di inserire nella ricognizione anche il Consorzio CoGeoterm e che lo stesso tuttavia non verrà inserito nelle comunicazioni sulla piattaforma del Mef. Dà atto delle notevoli difficoltà avute nell'acquisire le informazioni sulla Co.geoterm e soprattutto della relativa forma giuridica, infatti dalla visura camerale risulta essere una società, ma da informazioni assunte anche presso il comune di Latera dove è la sede del Co.geoterm è emerso che trattasi di un consorzio che risulta inattivo, e che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2011. Per tale consorzio l'indicazione contenuta nella relazione è quella di procedere alla dismissione mediante scioglimento, con richiesta immediata di convocazione dell'assemblea al fine di procedere allo scioglimento. Precisa inoltre che in merito alle società partecipate, la Corte dei conti, non prevede alcun obbligo di soccorso finanziario da parte degli enti soci, in merito alla valutazione su eventuali ripianamenti dei debiti. Dà atto inoltre che la società ATLazio è prossima alla chiusura con l'approvazione del bilancio di liquidazione, rispetto al quale c'è stato un finanziamento da parte della Regione Lazio, mentre la società Robur, nonostante i vari solleciti della provincia, risulta ancora nella fase liquidatoria rispetto alla quale trattandosi di procedura a sè stante, i soci hanno ben poca capacità di incidere.

Interviene il Consigliere Gianluca Grancini: Il quale esprime forti perplessità sulla mancanza di informazioni sulla CogeoTerm, soprattutto essendo soci al 33% di una società che ha prodotto in 5 anni 2.300.000 € di debiti, ritenendo assurdo ed inaccettabile la mancanza di notizie su tale consorzio da circa 5 anni.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale sostiene che appare indubbio distinguere da un lato l'aspetto prettamente normativo, che è condivisibile, dall'aspetto politico e concordando con quanto espresso dal consigliere Angelelli, sottolinea al riguardo l'importanza di andare ad approvare questa delibera per dismettere in quanto l'alternativa di mantenere le quote rischia di provocare un danno doppio. Prende atto delle difficoltà di assumere informazioni sul consorzio dando atto che lo stesso è stato inserito per maggiore completezza nella ricognizione e che ha consentito al consiglio

di entrarne a conoscenza al fine di essere attenzionato dallo stesso. Propone di passare alla votazione

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli il quale in merito alla società Esco Tuscia, per opportunità politica propone di inserirla tra le società in dismissione dell'ente, sia per quanto relazionato dall'amministratore sia per la mancanza di un piano industriale, sia per l'esposizione debitoria della società Esco Tuscia, ritenendo poco strategico il mercato dell'energia elettrica e dell'efficientamento energetico.

Interviene il Consigliere Eugenio Stelliferi il quale sottolinea sotto l'aspetto giuridico, che l'odierna delibera attiene alla fase di revisione straordinaria delle partecipate, rispetto alla quale non ci sono sanzioni ma occorre la verifica ed il rispetto di quei requisiti, in mancanza dei quali si avvia la fase di liquidazione, alienazione o dismissione, diversamente in presenza dei requisiti l'ente decide sul mantenimento o meno. Annualmente c'è la revisione ordinaria, che verrà fatta ogni anno ed in quel contesto sarà possibile approfondire le legittime preoccupazioni e decidere di mantenere o diversamente di alienare. Ritiene che laddove la volontà politica intraveda nelle partecipate la possibilità nel triennio futuro 2017/2019 di raggiungere quei requisiti che oggi non hanno, per tutta una serie di situazioni si possa anche pensare di motivare e mantenerle. Evidenzia quindi che trattasi di fase straordinaria, e solo a partire dal prossimo anno in caso di mancato rispetto delle regole, scatteranno le sanzioni amministrative da 5.000 € a 500.000 per gli amministratori che decidono di mantenere ciò che non ha i requisiti. Ribadisce di non essere ancora nella fase delle sanzioni amministrative.

Interviene il Presidente Dr. Pietro Nocchi il quale rileva che strategicamente la Esco potrebbe essere una società sulla quale fare un lavoro di coordinamento su una tematica importante come quella dell'energia, citando al riguardo che il GSE che produce l'1,2 % del PIL in Italia, e le opportunità fatte da società private anche multinazionali straniere in Italia, sul tema dell'energia, dell'efficientamento dei comuni. Ritiene necessaria una valutazione attenta su quello che potrebbe essere il piano industriale e sulle prospettive della società Esco, quale società pubblica, che opera su una tematica di risparmio energetico, di prospettive di calore, sulla sicurezza, e che allo stato attuale controlla tutte le caldaie di tutta la Provincia di Viterbo, con un ulteriore input relativamente alla Esco che potrebbe incidere molto sulle realtà locali dei nostri comuni.

Il Presidente, all'esito del dibattito, in mancanza di ulteriori interventi, pone in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Angelelli con il quale si dà mandato al Presidente di procedere ad una valutazione più approfondita della Società partecipata Interporto anche mediante stima sul valore da effettuarsi attraverso dei tecnici specializzati o dei Revisori dei Conti, qualora disponibili (tenuto conto delle indicazioni contenute nel verbale reso dai Revisori dei Conti), e solo successivamente decidere se rivedere la posizione dell'Ente mediante una razionalizzazione alla società ovvero confermare la dismissione"

Interviene il Consigliere Alessandro Romoli: il quale a nome del Gruppo dichiara di votare contro l'emendamento proposto e di votare altresì contro la delibera nella sua interezza per le ragioni esposte relative alla dismissione della società Esco Tuscia nonché sulla gestione delle altre società e relative dismissioni. Dichiara il voto contrario

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Angelelli

Preso atto che risultano

Consiglieri Assegnati 12

Presenti: 11 + il Presidente

Assenti: 1 (Palozzi)

Voti favorevoli: 7 + il Presidente

Voti contrari: 4 (Mencarini, Micci, Romoli, Grancini)

Astenuti: 0

Il Presidente Dr. Pietro Nocchi dopo l'intervenuta votazione dell'emendamento pone a votazione l'intera delibera come emendata

Preso atto che risultano

Consiglieri Assegnati 12 + il Presidente

Presenti: 11 + il Presidente

Assenti: 1 (Palozzi)

Voti favorevoli: 7 + il Presidente

Voti contrari: 4 (Mencarini, Micci, Romoli, Grancini)

Astenuti: 0

Vista la retroestesa proposta di deliberazione.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del TUEL, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti maggioritari, espressi anche ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che segue, come emendata dal Consiglio comprensiva dell'emendamento proposto dal consigliere Angelelli con il quale si dà mandato al Presidente di procedere ad una valutazione più approfondita della Società partecipata Interporto anche mediante stima sul valore da effettuarsi attraverso dei tecnici specializzati o dei Revisori dei Conti, qualora disponibili (tenuto conto delle indicazioni contenute nel verbale reso dai Revisori dei Conti), e solo successivamente decidere se rivedere la posizione dell'Ente mediante una razionalizzazione alla società ovvero confermare la dismissione"

Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Si da atto che il testo integrale degli interventi registrato, che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, è conservato agli atti dell'Ente.

Proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale che a richiesta del Presidente, si sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale, avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI VITERBO AI SENSI DELL'ART. 24, TUSP COME MODIFICATO DAL D.LGS 100/2017.

PREMESSO CHE:

- In attuazione della legge 125/2015 – art. 18, è stato emanato il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (entrato in vigore dal 23 settembre 2016) recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", c.d. T.U. che ha codificato una serie di disposizioni già intervenute nell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico in materia di società partecipate delle Amministrazioni pubbliche. come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- In particolare il citato Decreto contiene norme sulla costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Le finalità della normativa vanno ricondotte a principi di efficienza, di tutela della concorrenza e del mercato e di contenimento della spesa pubblica. Restano tuttavia ferme le disposizioni previste da leggi o regolamenti che disciplinano la partecipazione a società di diritto singolare. Le principali previsioni del dettato normativo riguardano, tra l'altro, le finalità perseguibili mediante le società a partecipazione pubblica, l'organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, ivi compresa la composizione degli organi amministrativi e di controllo, nonché le disposizioni relative al personale di dette società. Inoltre vengono stabilite disposizioni di tipo finanziario sulle società a partecipazione pubbliche, volte anche a disciplinare regimi di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, nonché le situazioni di crisi d'impresa. Infine, ma non meno rilevanti, sono presenti norme in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, nonché di revisione straordinaria delle partecipazioni medesime;

TENUTO CONTO in particolare che il D.Lgs 175/2016 (tusp) dispone quanto segue:

- l'art. 24 rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni" testualmente recita:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

- l'art. 4 comma 1 del citato Testo Unico, stabilisce che *“le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, *nei limiti di cui al richiamato comma 1, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;*
 - d) *autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;*
- l'art. 4, comma 4, del D.Lgs 175/2016 prevede che *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*;
- l'art. 20 del D. Lgs 175/2016, stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni – dirette o indirette -, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti esplicitati al comma 2 dello stesso art. 20 ed in particolare*
 - a) *partecipazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
 - b) *società che risultano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazione in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;*
- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1, del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni *“detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche”*, e che secondo le definizioni contenute nel medesimo Testo Unico per *“partecipazione”* si deve

intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);

- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico, ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall’ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni della Provincia di Viterbo in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del TUSPP, il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto 175/2016, nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” che ha previsto l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni, in modo da conseguire la riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

DATO ATTO CHE la Provincia di Viterbo in attuazione delle disposizioni normative contenute nell’art.3, commi da 27 a 32 della Legge 224/2007, come modificata dalla Legge 69/2009, con deliberazione n. 6 del 31.03.2011 del Consiglio Provinciale ha operato una prima razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, con la quale si è approvata:

- la dismissione delle proprie partecipazioni societarie in quanto incompatibili con le finalità istituzionali delle seguenti società:

1. Agenzia del Turismo spa (già in liquidazione)
2. Banca Popolare Etica Scpa
3. Consorzio Co.geoterm
4. Robur SpA (già in liquidazione)
5. Società Aeroporto di Viterbo Savit SpA
6. Sviluppo Produttivo Alto Lazio s.r.l.
7. Cobalb SpA (procedimento di fusione vs Talete)
8. Tuscia Expò spa

9. Fondazione Film Commission

- Il mantenimento delle partecipazioni societarie, riconoscendo la compatibilità con le finalità istituzionali delle seguenti società:

1. Cotral SpA (con riserva)
2. Società Autostrada Tirrenica spa
3. Talete SpA
4. Esco Tuscia SpA (con riserva)
5. Interporto Centro Italia spa (con riserva)

DATO ATTO ALTRESI' CHE la Provincia di Viterbo in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 611 e ss, Legge 190/2014 ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione con deliberazione del consiglio provinciale n. 52 del 22.12.2015 e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per il Lazio in data 28.12.2015 con nota prot. 73260. Con il Piano di razionalizzazione di cui alla DCP 52/2015 è stata ribadita la dismissione e conseguente cessione delle quote, - nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti anche in relazione alla congruità economica -, delle partecipazioni della Provincia di Viterbo in coerenza con quanto già stabilito nella deliberazione C.P. n. 6 del 31.03.2011, detenute nelle società partecipate di seguito indicate:

- Agenzia del Turismo spa (già in liquidazione)
- Banca Popolare Etica Scpa
- Consorzio Co.geoterm
- Robur SpA (già in liquidazione)
- Società Aeroporto di Viterbo Savit SpA
- Sviluppo Produttivo Alto Lazio s.r.l.
- Cobalb SpA (procedimento di fusione vs Talete)
- Tuscia Expò spa
- Fondazione Film Commission

DATO ATTO che il Piano Operativo di Razionalizzazione 2015 approvato con DCP n. 52/2015, - all'esito della nuova ricognizione e dal raffronto tra lo scopo sociale e le attività di istituzionali di competenza ha valutato l'assenza del permanere dell'interesse pubblico disponendo la dismissione, delle quote di partecipazione detenute nelle seguenti società:

- Cotral Patrimonio Spa 0,2900%
- Società Autostrade Tirrenica SpA 0,0012%
- Interporto Centro Italia SpA 9,39%

Sono state mantenute le partecipazioni azionarie delle seguenti società:

- Talete SpA (affidatario del servizio idrico) 11,9%
- Esco Tuscia SpA 89,05%

DATO ATTO ALTRESI' CHE con apposita relazione prot. n. VT1-R10018427 del 31.03.2016 inviata alla Corte dei Conti, sezione regionale per il Lazio sono stati approvati i risultati oggetto del piano di razionalizzazione 2015, dalla quale tuttavia emerge la mancata conclusione delle procedure amministrative oggetto della riorganizzazione degli organismi partecipati, per ragioni indipendenti dalla volontà del socio Provincia di Viterbo; in quanto i bandi di vendita delle quote (delle società Società Autostrade Tirrenica SpA 0,0012%; Interporto Centro Italia SpA 9,39%) sono andati deserti

come da verbale di gara redatto alla commissione approvato con determinazione dirigenziale RU 790 del 16 maggio 2016;

DATO ATTO CHE successivamente all'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione 2015, approvato con DCP 52/2015, sono intervenute le seguenti cessazioni delle partecipazioni azionarie detenute dall'Ente

- Cotral Patrimonio SpA – cessione quote alla Regione Lazio mediante rogito rep. N. 1059 del 14.04.2016.
- Tuscia Expò – estinzione della società per fallimento dichiarato con sentenza n. 10/2016 del 1/7/2016

TENUTO CONTO che la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs 175/2016 costituisce per gli enti territoriali un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, Legge. 190/2014, e che secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti nelle Linee guida, *“il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni”*;

RILEVATO CHE alla data del 23 settembre 2016, la situazione delle partecipazioni societarie dirette possedute dalla Provincia di Viterbo era la seguente:

n. 6 cessate:

- Banca Popolare Etica s.c.p.a 0,003%;
- società Aeroporto di Viterbo - S.A.VIT.S.p.A.in liquidazione 33,33%
- Sviluppo Produttivo Alto Lazio s.r.l . 14,16%
- Fondazione Film Commission 0,20%
- Cotral PATrimonio Spa 0,29%
- Tuscia Expò 25,00% – sentenza fallimento 10/2016 del 1/7/2016

n. 6 dismesse:

- Cobal SpA ovvero avviare il processo di fusione in Talete SpA
- Interporto Centro Italia-Orte S.p.A, 9,39%
- Società Autostrada Tirrenica SpA, 0,0012%
- ATLAZIO SpA in liquidazione 3,00%
- Robur S.p.A. in liquidazione 25%
- Consorzio Co.GeoTERM in liquidazione 33,00%

n. 2 mantenute:

- Talete SpA 11,90%
- Esco provinciale Tuscia SpA 89,05%

DATO ATTO che in attuazione delle nuove norme introdotte dal D. Lgs 175/2016, come modificato dal D.Ls 100/2017 ed in particolare dall'art. 26, comma 1, la Provincia di Viterbo con deliberazione del consiglio provinciale n. 10 del 25.05.2017 ha approvato il nuovo Statuto della Esco Provinciale Tuscia SpA, società in house con partecipazione maggioritaria, adeguandolo alle nuove disposizioni normative tra cui quelle in materia di controllo analogo congiunto;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che introduce l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del presente decreto), individuando le società non riconducibili ad alcuna categoria di cui al richiamato art. 4 commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui al detto art. 20 commi 1 e 2;

RICORDATO CHE la finalità precipua della ricognizione ovvero l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P. ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

RILEVATO CHE ai sensi del richiamato art. 24 comma 4, l'alienazione deve essere effettuata secondo i criteri e le modalità indicate all'art. 10 del T.U.S.P. ed deve avvenire entro un anno dalla conclusione della presente ricognizione;

RILEVATO che la presente ricognizione è adempimento obbligatorio e che la mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine del 30 settembre 2017, ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti dal richiamato art. 24 comma 4, comporta per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

VISTA la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie recante "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs 175/2016*";

EVIDENZIATO:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Provincia di Viterbo in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di supporto di cui all'allegato alla presente deliberazione, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui la Provincia di Viterbo detiene partecipazioni;
- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa:
 - le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso della Provincia di Viterbo;
 - le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle generali finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che la società *in house providing*, sulla quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, rispetta i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma.1) e soddisfa il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO CHE:

- all'esito della ricognizione effettuata ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs 175/2016 ed in conformità ai criteri indicati nel Tusp contenuta nella relazione di supporto redatta dal Segretario Generale prot. 44696 del 26.09.2017, la proposta di deliberazione inerente la Revisione straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Provincia di Viterbo (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016) datata 26.09.2017, veniva iscritta all'O.d.G. del Consiglio Provinciale convocato per il giorno 2 ottobre 2017 per la convalida degli eletti;

- il Consiglio Provinciale, appena insediatosi, nella seduta del giorno 2 ottobre 2017, con deliberazione n. 23 ha deliberato all'unanimità il rinvio del punto 3 dell'O.d.G. recante "Revisione straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Provincia di Viterbo (Art. 24 D. Lgs. 175/2016 ad altra seduta per consentire ulteriori approfondimenti;

VISTA la nota prot. n. 47847 dell'11 ottobre 2017 ad integrazione della nota prot. n. 44696 del 26.09.2017, con la quale venivano dettagliatamente evidenziati errori materiali di battitura contenuti nella precedente relazione prot. 44696/17, precisando che la correzione degli stessi non comporta alcun impatto sostanziale e rilevante nella ricostruzione della situazione economico-finanziaria contenuta nella relazione prot. n. 44696 del 26.0.2017 in quanto supportata dalle evidenze contabili dei Bilanci delle società, conservate agli atti;

VISTE le risultanze delle correzioni effettuate ai fini della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 ed in conformità ai criteri indicati nel Tusp e contenuta nella nota integrativa redatta dal Segretario Generale prot. 47947 del 11.10.2017, nella stesura definitiva allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta da questo Ente;

RITENUTO di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione di supporto prot. n. 44696 del 26.0.2017 successivamente corretta ed integrata con prot. 47847 dell'11.10.2017 nella stesura definitiva allegata - quale parte integrante e sostanziale - alla presente deliberazione e RITENUTO in continuità con il Piano di razionalizzazione 2015:

- di procedere alla dismissione - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4 e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - mediante alienazione delle partecipazioni nelle seguenti società autorizzando il compimento di tutte le azioni e misure indicate nella citata relazione per le motivazioni ivi espresse;
 - Interporto Centro Italia-Orte S.p.A, 6,04%
 - Società Autostrada Tirrenica SpA, 0,005%
 - Cobalb SpA 8,00%
- di procedere alla dismissione mediante immediato avvio della procedura di scioglimento del Consorzio Co.Geoterm 33% attesa l'inattività della società medesima;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE la presente proposta sarà sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta

PROPONE

1. Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), contenuta nella relazione di supporto prot. n. 44696 del 26.09.2017 come integrata e corretta da successiva nota prot. 47847 del

11.10.2017, nella stesura definitiva allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di ribadire in linea con il Piano operativo di razionalizzazione 2015 la dismissione delle seguenti partecipazioni – da attuarsi seguendo la procedura prevista dall’art. 24, comma 4 e ss del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti - in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Viterbo:
 - 1) Co.Ba.L.B. S.p.A. 8,00%
 - 2) Società Autostrada Tirrenica S.p.A. 0,005%
 - 3) Interporto Centro Italia S.p.A. 6,04%
3. Di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Viterbo, da attuarsi seguendo la procedura prevista dall’art. 24, comma 4 e ss del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti come di seguito indicate:
 - 1) Co.Ba.L.B. S.p.A. 8,00%
 - 2) Società Autostrada Tirrenica S.p.A. 0,005%
 - 3) Interporto Centro Italia S.p.A. 6,04%
4. Di ribadire in linea con il Piano operativo di razionalizzazione 2015 la dismissione della partecipazione detenuta nel Consorzio Co.Geoterm 33% e di dare avvio immediato alla procedura di scioglimento attesa l’inattività della società senza aggravii di costi per l’Ente
5. Di stabilire inoltre in linea con il Piano operativo di razionalizzazione 2015 che siano poste in liquidazione entro il 2017 e comunque entro e non oltre il primo semestre del 2018 le seguenti partecipazioni, già oggetto di dismissione con il Piano
 - 4) Agenzia del Turismo S.p.A in liquidazione 3,00%
 - 5) Robur S.p.A. in Liquidazione 25,00%
6. Di approvare tutte le misure e azioni indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata - nella relazione allegata, per le motivazioni, secondo i tempi e con le modalità in essa esposti.
7. Di demandare al Segretario generale lo svolgimento delle procedure propedeutiche alla alienazione delle partecipazioni come sopra individuate e che le stesse avvengano entro un anno dall’adozione della presente deliberazione, come previsto dall’art. 24, comma 4, del D. Lgs 175/2016;
8. Di autorizzare il Presidente o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata.
9. Di approvare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - Talete S.p.A. 12,17%
 - E.S.CO Provinciale Toscana S.p.A. 89,05%
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società partecipate dalla Provincia di Viterbo

11. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio
12. Di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (alla relativa casella istituzionale di posta elettronica certificata) al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24, comma 3, TUSP, in assenza dell'individuazione, da parte di detto Ministero, della propria struttura interna di cui all'art. 15 TUSP.
13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
14. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio online della Provincia di Viterbo;


PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett. a del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Daniela Natale

Data,

Viterbo, 11/10/2017

firma



☐ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Daniela Natale
firma

Data,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 4, comma 1, lett b) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

☒ Favorevole


☐ Contrario

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Daniela Natale

Data,

11/10/2017

firma





PROVINCIA DI VITERBO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Natale

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Nocchi

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Viterbo, li 30/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Viterbo come disposto dall'art.32 L. n.69/2009 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.10.2017

Viterbo, li 30.10.2017

L'ADDETTO ALBO PRETORIO ON LINE

Firma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva:

☐ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Tuel

☒ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel

Viterbo, li 30/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE